

1 settembre 2022 - n.16

I Jolly di Simonə



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di Simona Anzani

Focus istituzionale



Elezioni politiche 25 settembre 2022

Con i DPR 21 luglio 2022 n. 96 e n. 97 il Senato e la Camera sono stati sciolti anticipatamente, sono state convocate le elezioni politiche anticipate per il 25 settembre 2022 e la prima seduta delle nuove Camere è stata fissata per il 13 ottobre 2022.

Nella medesima data con due ulteriori DPR si è proceduto all'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni e nei collegi plurinominali di Senato e Camera.

Elettorato attivo e passivo, cause di ineleggibilità e di incompatibilità

In base all'articolo 48 della Costituzione sono **elettori di entrambe le Camere i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, ossia 18 anni**, e che non abbiano limitato il loro diritto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (l'articolo 2 del DPR n. 361 del 1957 indica tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo).

La legge costituzionale n. 1 del 2021 ha soppresso la previsione dell'articolo 58 della Costituzione che fissava a 25 anni l'elettorato attivo per il Senato.

Possono essere eletti alla carica di **deputato e di senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° o il 40° anno di età** (articolo 56, terzo comma, e articolo 58, secondo comma, della Costituzione).

La legge prevede - sulla base dell'articolo 65 della Costituzione - **cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di parlamentare.**

Le cause di ineleggibilità impediscono l'elezione ma possono essere rimosse e pertanto **il diritto di elettorato passivo del soggetto interessato non è perso** ma non può essere validamente esercitato fino a quando non siano rimosse. **La legislazione vigente individua però anche alcune cause di incandidabilità**, fattispecie che la **Corte costituzionale**, con la sentenza **n. 141 del 1996**, ha classificato come specie particolare di ineleggibilità: le cause di incandidabilità infatti non possono essere rimosse e pertanto precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina.

Le cause di incompatibilità sono invece **dirette ad impedire che chi ricopre determinati uffici possa contemporaneamente ricoprire l'ufficio di parlamentare**; in tal senso non impediscono la partecipazione alle elezioni ma **l'interessato, se eletto, deve optare tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile.**

Compito di accertare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità è delle Camere (art. 66 Cost.).

Il sistema elettorale

Il sistema elettorale con il quale saranno scelti, nelle elezioni del 25 settembre 2022, i componenti delle Camere è un **sistema misto**.

In sintesi, ferma restando la specificità della disciplina per i seggi della circoscrizione estero, **l'assegnazione di 3/8 dei seggi** (147 alla Camera e 74 al Senato comprensivi dei seggi della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige) **è effettuata, con metodo maggioritario, in collegi uninominali**.

L'assegnazione dei restanti 5/8 dei seggi avviene con metodo proporzionale, (245 seggi alla Camera e 122 seggi al Senato) **in collegi plurinominali, tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento del 3 per cento per la singola lista e del 10 per cento per le coalizioni, o anche, limitatamente al Senato per le singole liste, del 20 per cento a livello regionale**.

Ciascun elettore dispone di un solo voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale, il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale (da due a quattro).

Sono proclamati eletti, per la parte proporzionale, i candidati della lista del collegio plurinomiale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. **Per la parte maggioritaria**, è proclamato eletto il candidato più votato in ciascun collegio uninominale.

<https://temi.camera.it/leg18/temi/le-elezioni-politiche-2022.html>

Lavoro Agile: le novità in vigore dal 1° settembre 2022

Decreto Semplificazioni – Decreto-legge n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, pubblicato in G.U. lo scorso 19 agosto – a decorrere dal 1° settembre 2022 trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di Lavoro Agile

In particolare, con il nuovo Decreto viene introdotta una importante modifica alla **disciplina vigente in materia che rende strutturale la semplificazione del ricorso al Lavoro Agile, facilitando le modalità di comunicazione dei dati dei lavoratori al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e superando l'obbligo di trasmissione dell'Accordo Individuale.**

1. Procedura Semplificata Lavoro Agile

A far data dal 1° settembre 2022, sarà sufficiente per il datore di lavoro comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

- nominativi dei lavoratori interessati;
- data di inizio delle prestazioni lavorative in modalità agile;
- data di cessazione delle prestazioni lavorative in modalità agile.

La procedura semplificata di comunicazione strutturalmente introdotta **non prevede la trasmissione del testo dell'Accordo individuale, ma il solo invio telematico delle informazioni relative alle singole posizioni, contenente i nominativi e le date di attivazione e cessazione del ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile.**

I dati oggetto di trasmissione telematica **sono resi disponibili anche all'INAIL, con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, ed in caso di mancata comunicazione secondo le modalità descritte nel Decreto è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato**, così come disposto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Accordo Individuale Lavoro Agile

A far data dal 1° settembre 2022, quindi, viene meno l'obbligo di trasmissione dell'Accordo Individuale precedentemente previsto in materia dalla Legge n. 81/2017 – Lavoro Agile – in favore di un regime semplificato delle comunicazioni, in considerazione del **notevole impatto registrato dall'accelerazione dei processi di innovazione sull'organizzazione del lavoro ed in linea con quanto auspicato anche nel “Protocollo nazionale sul Lavoro in modalità agile” per il settore privato, sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Parti Sociali in data 7 dicembre 2021.**

In attuazione delle nuove disposizioni, **il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha emanato il Decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, contenente le indicazioni con cui viene adottato il modello concernente le informazioni relative alla “Comunicazione Accordo di Lavoro agile”, da trasmettere in via telematica dal portale dedicato anche in modalità massiva, le cui disposizioni si applicano agli Accordi Individuali stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022.**

Il sito consente di trasmettere e consultare distinte tipologie di informazioni relative alle singole posizioni lavorative:

- Inizio
- Modifica
- Annullamento sottoscrizione
- Recesso

Il datore di lavoro è tenuto a conservare l'Accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

3. Tempistiche adempimento delle comunicazioni

Come sopra specificato, **la nuova procedura semplificata trova applicazione per tutti gli Accordi Individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022, pertanto per tutte le altre posizioni resteranno valide le comunicazioni già trasmesse, salvo siano intercorse modificazioni.**

Con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata in data 26 agosto 2022, si evidenzia che nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione dei dati per non incorrere nelle sanzioni previste, ai sensi dell' art. 19, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, andrà effettuata entro il termine di cinque giorni dall'avvio della prestazione lavorativa in modalità agile o dalle modifiche delle posizioni precedentemente trasmesse, utilizzando l'apposito format predisposto con il Decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149. Inoltre, tenuto conto che la piena operatività della nuova procedura in alcuni casi rende necessario l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro, per consentire il dialogo con i sistemi informatici del Ministero del Lavoro, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

<https://www.diritto.it/lavoro-agile-le-novita-in-vigore-dal-1-settembre-2022/>

Decreto Aiuti-bis: avviato l'esame al Senato

Il 31 agosto le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno avviato l'esame del ddl di conversione del Decreto Aiuti-bis

Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, il 31 agosto, hanno avviato l'esame del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) recante "**Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**".

Entro l'8 ottobre la conversione in legge

il Parlamento ha 60 giorni dalla pubblicazione in legge del Decreto Legge per convertirlo in legge, sempre con modifiche rispetto al testo predisposto dal Governo. Nel caso del Decreto Aiuti-bis questo tempo scade l'8 ottobre 2022 ma, considerate le elezioni del 25 settembre, è probabile che la conversione arriverà prima.

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/55171_dossier.htm

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



L'Adunanza Plenaria si esprime sul bilanciamento tra interesse generale e diritti fondamentali della persona e sul rapporto tra ius superveniens e legittimo affidamento.

Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. del 5 agosto 2022, n. 9.

Il principio del **legittimo affidamento** nella certezza delle situazioni giuridiche costituisce un **limite alla scelta del legislatore ordinario di introdurre discipline che modificano rapporti giuridici in corso di svolgimento**.

Visto nell'**ottica dei rapporti amministrativi**, esso tutela l'aspettativa della parte privata a poter conservare – per tutto il periodo di spettanza e nell'originaria entità – l'utilità legittimamente acquisita in forza di un atto della pubblica amministrazione; così inteso vale per ogni norma retroattiva, nelle due accezioni, propria e impropria....

Non essendo impedito da specifiche disposizioni costituzionali – salvo, come noto, in materia penale dall'art. 25, comma 3, Cost. – **il legittimo affidamento quale limite all'adozione di norme retroattive ha fondamento nell'art. 3 Cost. e nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento** (oltre che nei principi connaturati allo Stato di diritto, quale l'indispensabile coerenza dell'ordinamento giuridico e la certezza del diritto, cfr. Corte cost., 5 novembre 2021, n. 210; 23 marzo 2021, n. 46; 30 gennaio 2018, n. 12; 4 luglio 2014, n. 191). **Esso non è, però, limite assoluto, né inderogabile.**

La giurisprudenza costituzionale, ha infatti precisato che: **“nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto”** (così Corte cost. 12 dicembre 1985, n. 349, nonché, più recentemente, Corte cost. 22 ottobre 2010, n. 302; 24 luglio 2009, n. 236; 9 luglio 2009, n. 206).

La disposizione va, dunque, sottoposta a scrutinio di ragionevolezza il quale sempre si risolve nella **verifica del corretto bilanciamento tra le opposte esigenze: dell'una, sempre uguale, s'è detto ed è l'aspettativa del privato a conservare quel che ha acquisito, l'altra, mutevole, è ciò che giustifica l'intervento in senso peggiorativo del preesistente assetto di interessi deciso dal legislatore.**

È quel che si definisce la **“causa normativa adeguata”** (così in Corte cost. 2016, n. 203; 12 marzo 2015, n. 34; 2013, n. 92); a sua volta consistente ad **un interesse pubblico sopravvenuto** (o anche in una **“inderogabile esigenza”**) di rilievo costituzionale (o che abbia riscontro in principio, diritto o bene di rilievo costituzionale).

.....

La suesposta elaborazione trova concordi la Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. L'intervento normativo modificativo può risultare lesivo dei principi costituzionali interni, nel senso in precedenza esposto, ma anche dell'art. 1 del Protocollo n.1 addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ove è stabilito, nella prima parte del par. 1, che "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni" – qui da intendersi in senso ampio, non solo quale res materiale, ma come ogni attività che possa essere qualificata come "diritto patrimoniale" fino a comprendere anche la "aspettativa legittima" della sua acquisizione. Anche un diritto di credito rientra, pertanto, tra i beni protetti.

Il par. 1 continua con la previsione per la quale: "Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale".

Il par. 2 stabilisce che: "Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o altri contributi o delle ammende".

Il pacifico godimento dei beni è tutelato dall'ingerenza dell'autorità pubblica; ingerenza che può avvenire anche mediante esercizio della funzione legislativa.

.....

Per le chiare indicazioni della Corte costituzionale, in consonanza con la Corte EDU, può escludersi ogni dubbio di contrasto con il principio del legittimo affidamento (come corollario del principio di certezza dei rapporti giuridici) della normativa qui in esame. (**Il comma 458 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2014 è connotata da retroattività impropria perché: a) considera un fatto generatore di un rapporto giuridico – la cessazione dall'incarico di consigliere c.d. laico del C.S.M. – che si è verificato anteriormente alla sua entrata in vigore; b) quel rapporto giuridico era disciplinato da una previgente disciplina alla quale le parti sono state sottoposte per un certo periodo; c) introduce una nuova disciplina cui le parti sono sottoposte a partire dalla sua entrata in vigore; e trova applicazione anche nei confronti dei professori universitari eletti componenti c.d. laici del C.S.M. che alla cessazione dell'incarico siano rientrati nei ruoli dell'università di provenienza.**)....

Ricorre, pertanto, una cesura tra due diverse discipline che corrisponde al momento di entrata in vigore della nuova norma, per cui uno stesso rapporto, per il tempo della sua durata, è regolato prima in un modo e poi in altro.

Quel che più conta, però, è che la **nuova regola del rapporto comporta per il periodo successivo alla sua entrata in vigore un peggioramento del trattamento economico (e giuridico) del dipendente pubblico; essa, cioè, incide negativamente sui diritti in godimento.**

Publicità gratuita su Google ai portali della Farnesina: via libera da parte di Anac

Parere ANAC n. 39 del 20 luglio 2022

Via libera dell' Anac all'offerta di Google di fornire al Ministero degli Esteri, in via gratuita, crediti pubblicitari nell'ambito del Google Ads Crisis Relief Program per promuovere i portali della Farnesina **"Viaggiare Sicuri"** e **"Dove Siamo Nel Mondo"** nel caso di ricerche effettuate tramite il motore di ricerca Google e riferite a viaggi all'estero.

In un parere firmato dal presidente Giuseppe Busia, l'Autorità precisa che **l'operazione non presenta i caratteri tipici del contratto di sponsorizzazione previsto dal codice appalti né, più in generale, i caratteri tipici dell'appalto pubblico.**

Si tratterebbe, infatti, di una iniziativa per la quale, a fronte della disponibilità di Google di mettere a disposizione lo spazio del proprio portale, normalmente a pagamento, destinato agli annunci pubblicitari, conferendo quindi massima visibilità ai siti dell'unità di crisi, la Farnesina non prevede di fornire alcun ritorno pubblicitario a Google.

La prestazione è gratuita tout court non essendo prevista alcuna prestazione da parte dell'amministrazione né in termini di pagamento di somme o di pubblicità né alcuna utilità a vantaggio di Google né alcuno sfruttamento dell'iniziativa a fini pubblicitari o di promozione dell'immagine da parte dell'azienda statunitense.

Non si tratta neanche di un contratto d'appalto visto che dovrebbe essere un contratto a titolo oneroso tra le parti: è del tutto assente nell'iniziativa proposta da Google qualsiasi tipo di utilità o vantaggio a favore dell'operatore economico sia in termini economici che in termini di pubblicità. Allo stesso modo non risultano evidenziate prestazioni a carico della Farnesina.

Quindi l'iniziativa non è riconducibile allo schema tipico del contratto d'appalto né quindi al campo di applicazione del codice.

Inoltre non c'è alcuna violazione dei principi comunitari indicati nell'articolo 30 del codice appalti e in particolare del principio di par condicio visto che l'iniziativa non è riservata in via esclusiva a Google mediante clausole del contratto. La Farnesina può aderire anche contestualmente a ulteriori proposte di analogo tenore anche di altri operatori web o social network.

Trattandosi di una iniziativa non riconducibile al contratto di appalto **non dovrebbe essere posto alcun vincolo a carico del ministero degli Esteri in relazione a eventuali profili tecnici dell'iniziativa che possano condurre nel tempo a fenomeni di lock in e in generale alla successiva necessità per la stessa amministrazione di avvalersi di servizi offerti dalla società in relazione alla prestazione resa.**

Anac raccomanda infine che, **in virtù del principio della trasparenza, alla conclusione dell'accordo con la società statunitense venga garantita adeguata pubblicità.**

<https://www.anticorruzione.it/-/pubblicit%C3%A0-gratuita-su-google-ai-portali-della-farnesina-via-libera-da-parte-di-anac>

Affidamento di incarico dirigenziale a funzionari interni: la Corte dei Conti specifica i passaggi da fare

Corte dei Conti, sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato

Il 30 maggio 2022 è pervenuto alla **Sezione regionale per la Lombardia, per il prescritto controllo preventivo di legittimità**, il decreto n. 162 adottato in pari data (prot. C.d.C. n. 7069), con il quale il **Direttore Generale Territoriale del Dipartimento Nord Ovest 3 afferente al MIMS ha conferito al dott. F.G. un incarico triennale di livello dirigenziale non generale presso la Motorizzazione Civile di Milano**, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001. **L'incarico è stato conferito all'esito di un interpello, diramato con circolare n. 15845 del 7 aprile 2022, che, ai fini che qui rilevano, espressamente prevede "Considerata la specifica professionalità richiesta per lo svolgimento delle attività degli uffici oggetto d'interpello e al fine di valorizzare le professionalità interne, lo stesso è rivolto ai soli funzionari dell'amministrazione"**.

Con rilievo del 20 giugno 2022 il **Magistrato istruttore ha formulato una richiesta di chiarimenti volta ad accertare: 1) le ragioni giuridiche sottese alla scelta di riservare la selezione ai soli funzionari del MIMS**

Alla luce di tali elementi e sulla base della documentazione in atti, **il Collegio ritiene che il decreto e gli atti presupposti siano conformi a legge, atteso che:**

- è accertata la **ricerca di profili dirigenziali, interni ed esterni, preceduta da un avviso pubblico con esito negativo;**
- la **rinnovata volontà discrezionale dell'Amministrazione di ricercare un profilo adeguato agli uffici della Motorizzazione** ha quale giuridico presupposto **le previsioni regolamentari** trasfuse nella direttiva n. 377/2014 **che prevede la ricerca, prioritaria, tra il personale interno;**
- la **ricerca della persona dotata di particolare e comprovata qualificazione professionale**, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 citato, **tra il personale dell'Amministrazione conferente è stata preceduta da un interpello, facoltativo, ed è avvenuta seguendo una procedura selettiva e comparativa** (esame dei titoli, colloquio con domande predeterminate suddivise in due gruppi, attribuzione del punteggio);
- **il supporto motivazionale per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale al dott. F.G. risulta adeguato e articolato**, con puntuale riferimento alla specifica professionalità tecnica richiesta per assolvere alle peculiari funzioni dirigenziali del MIMS nell'ufficio della Motorizzazione Civile, con specifico riguardo al tema della sicurezza.

Impugnazione del bando ed applicazione del “principio di equivalenza” dell’articolo 68.

Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 23/08/2022, n. 655

Procedura aperta preceduta da indagine di mercato per fornitura, installazione e posa di un sistema di chirurgia robotica .

La ricorrente ha impugnato **il bando lamentando l’illegittimità dei requisiti tecnici di minima ivi richiesti**, posseduti a suo dire da un solo operatore, alla stregua di un vero e proprio bando “fotocopia”.

Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 23/08/2022, n. 655 dichiara il ricorso inammissibile:

5.- Merita invece positivo apprezzamento la parimenti sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo il bando gravato portata direttamente ed immediatamente lesiva.

5.1. – Come noto va escluso l’onere di immediata impugnazione in merito alle prescrizioni del bando la cui lesività dipende dalla loro effettiva applicazione e dalla loro concreta incidenza nei confronti dell’impresa partecipante alla procedura concorsuale, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali anche dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato Ad. Plen., 24 giugno 2002, n.3 e 26 aprile 2018, n. 4).

L'onere/possibilità di immediata impugnazione delle previsioni di bando sussiste **solo in presenza di una lesione concreta ed attuale della situazione giuridica dell'interessato, ravvisabile esclusivamente nei casi in cui le clausole impugnate precludano con assoluta certezza l'utile partecipazione**, dovendosi altrimenti attendere l'emanazione dell'atto applicativo. L'esigenza di puntuale specificazione, del resto, **va correlata alla natura eccezionale delle ipotesi di immediata impugnabilità, eccezionalità che rileva pure quale canone interpretativo della casistica, di elaborazione giurisprudenziale, di clausole immediatamente escludenti** (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6 luglio 2021, n.7965; cfr. Consiglio di Stato sez. V, 30 aprile 2018, n. 2602).

Sono ritenute immediatamente escludenti le clausole che **comportino l'impossibilità di accedere alla gara, disposizioni abnormi o irragionevoli, condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale obiettivamente non conveniente, imposizione di obblighi "contra jus", gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, formule matematiche errate, omessa indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, clausole che rendano la partecipazione inutile, "contra jus" o eccessivamente gravosa** (ex plurimis T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 11 settembre 2018, n. 1927, Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 26 aprile 2018, n. 4).

Ancora, vanno considerate **“clausole immediatamente escludenti”** del bando, comportanti **l'onere della immediata impugnazione di questo, solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse delle imprese in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile partecipazione alla gara a un operatore economico** (in termini, Consiglio di Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4), A tal fine quest'ultimo è tenuto a dimostrare, in via pregiudiziale, il suo interesse ad agire, quando prova di non aver potuto formulare, anche in ragione della propria organizzazione aziendale, un'offerta oggettivamente competitiva, e dimostra, nel merito, l'illegittimità della legge di gara quando prova che tale impossibilità è comune alla maggioranza delle imprese operanti nel settore (Consiglio di Stato sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284).

5.2.- Tanto premesso, **nel caso di specie l'odierna ricorrente lamenta come visto il possesso delle caratteristiche tecniche di minima richieste dalla lex specialis in capo alla sola evidenziando al contempo l'equivalenza tecnica ed anzi la superiorità sotto vari aspetti del proprio sistema offerto,**

Il principio di equivalenza – per giurisprudenza costante – **permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà d'iniziativa economica privata e, dall'altro, al principio di libera concorrenza, che vedono quale corollario il favor participationis alle pubbliche gare** (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2022, n. 1006). Detto principio è, dunque, finalizzato ad **evitare che un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici precluda l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta** (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 65; Id. sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4353).

Per giurisprudenza altrettanto costante, **l'interpretazione della lex specialis di gara deve essere, dunque, condotta secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, e, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara** (Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090).

Nella gara per cui è causa è altrettanto incontestato che **la stazione appaltante ha espressamente inserito nel bando la clausola di equivalenza, non essendo invero pacifico che in ipotesi di silenzio del bando possa operare l'eterointegrazione per effetto dell'art. 68 d.lgs. 50/2016** (in questo senso Consiglio di Stato sez. III, 24 febbraio 2016, n.746 contra Consiglio di Stato, III, 18 settembre 2019, n. 6212; Id. 27 novembre 2018, n. 6721) ragion per cui **non è in discussione l'operatività del principio e la possibilità per la ricorrente di partecipare alla gara, come infatti ha fatto, invocando l'equivalenza tecnica del proprio sistema robotico offerto, salvo poi eventualmente impugnare il provvedimento di esclusione laddove l'Amministrazione violi l'art. 68 d.lgs. 50/2016.**

Ai sensi dell'art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, infatti, **"quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche".**

5.3.- E' dunque evidente che sulla base di tale disposizione la ricorrente potrebbe comunque far valere nella fase di ammissione eventuali doglianze sulla conformità o meno della legge di gara (e della ipotetica correlata condotta dell'Amministrazione) al dato primario di riferimento dando dimostrazione della equivalenza tecnica del proprio sistema robotico rispetto a quello offerto dai competitors,

Nessuna plausibile ragione è in definitiva rinvenibile nel caso di specie per affermare la necessità di una (eccezionale) tutela anticipata avverso gli atti di gara al momento della relativa indizione, ben potendo la ricorrente che ha partecipato alla gara (circostanza che di per sé elide l'asserita connotazione escludente) far valere le proprie doglianze all'esito della eventuale esclusione o mancata aggiudicazione della medesima in proprio favore.

Giova poi rilevare come l'esaminato **principio di equivalenza operi oltre che al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici minimi per l'ammissione alla gara anche nell'applicazione dei criteri per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (Consiglio di Stato sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3808) come condivisibilmente evidenziato anche dalla difesa di

6.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

<https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/impugnazione-del-bando-ed-applicazione-del-principio-di-equivalenza-dellarticolo-68/>

Pa: attenzione a quando si pubblicano dati online

Sanzionato un Comune che ha mantenuto sul sito il curriculum del titolare dopo la cessazione del rapporto (Garante Privacy, Provvedimento n. 198/2022)

Con ordinanza ingiunzione del 26 maggio 2022, il Garante privacy ha sanzionato il Comune di Afragola per aver **pubblicato un curriculum vitae nella sezione trasparenza del sito senza aver oscurato i dati non necessari e per una durata superiore a quella di legge.**

Quando pubblicano atti e documenti online, le Pubbliche amministrazioni devono porre la massima attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Lo ha ribadito il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10 mila euro al Comune di Afragola.

Nell'ordinanza ingiunzione in commento, l'Autorità è intervenuta su richiesta di un **reclamante che lamentava la diffusione di dati personali contenuti all'interno di un curriculum vitae pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva cessato l'attività lavorativa.** Con il reclamo l'interessato aveva anche fatto presente **la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.**

Nel corso dell'istruttoria il Garante ha accertato che l'interessato aveva ricevuto riscontro alla propria istanza di opposizione al trattamento ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati e soltanto a seguito dell'invito formulato dall'Autorità garante, senza, peraltro, aver informato il reclamante dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale entro il medesimo termine, in violazione dell'art. 12, par. 3 e 4, del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

Per quanto concerne la durata della pubblicazione il Garante ha osservato che il curriculum vitae del reclamante è rimasto on line ben oltre il termine di tre anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per ciò solo cagionando una diffusione di dati personali in assenza di base giuridica.

Peraltro, il predetto curriculum vitae conteneva dati ulteriori rispetto a quelli necessari ad adempiere tale obbligo di legge, quali l'indirizzo di residenza, il numero di cellulare e gli indirizzi di posta elettronica privati. A tal riguardo, si evidenzia che già nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (prov. 15 maggio 2014, n. 243, doc. web n. 3134436), il Garante ha chiarito che il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae non può, comunque, comportare la diffusione di dati personali **che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite**. Pertanto, **"prima di pubblicare** sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà [...] operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti", omettendo di pubblicare i "dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità" (parte prima, par. 9.a.).

Non sono state ritenute accoglibili le ragioni **dell'Ente comunale, il quale ha sostenuto che la pubblicazione del curriculum vitae del reclamante sarebbe dipesa dalla condotta negligente del fornitore cui era stata affidata la gestione della pagina "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web istituzionale.**

Come è noto, al contrario, **è il titolare del trattamento il soggetto sul quale ricadono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli interessati e che ha una "responsabilità generale" sui trattamenti posti in essere (cons. 79 gdpr; v. artt. 5, par. 2, c.d. principio di "responsabilizzazione", e 24 gdpr), anche quando talune operazioni di trattamento siano poste in essere da un responsabile per suo conto, sulla base delle istruzioni impartite dal titolare (cfr., da ultimo, provv. 10 febbraio 2022, n. 43, doc. web n. 9751498 e i precedenti provvedimenti ivi richiamati; v. anche le "Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR", adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 7 luglio 2021, spec. par. 174).**


Nel caso di specie, il Comune non ha dimostrato di aver impartito al proprio fornitore - né nel corso del rapporto contrattuale né alla sua cessazione - adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati personali trattati per proprio conto.

La diffusione dei dati personali del reclamante, **è stata ritenuta, per i suesposti motivi, imputabile al Comune, in quanto titolare del trattamento poiché avvenuta in maniera non conforme ai principi di "liceità, correttezza e trasparenza" e "minimizzazione dei dati" ed in assenza di un'idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).**

Nel determinare l'ammontare della sanzione **il Garante privacy ha tenuto favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali e ha coinvolto un solo interessato.** Il titolare ha inoltre fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui in futuro provvederà a pubblicare atti e documenti contenenti dati personali sul proprio sito web istituzionale.

<https://www.altalex.com/documents/news/2022/08/31/pa-attenzione-quando-pubblicano-dati-online>

La dottrina



Il lavoro agile non va cumulato alle ferie per determinare la prevalenza della presenza

il sito delle **AUTONOMIE LOCALI**

<https://leautonomie.asmel.eu/il-lavoro-agile-non-va-cumulato-alle-ferie-per-determinare-la-prevalenza-della-presenza/>

L'esperienza locale nell'affidamento dell'incarico legale

Maurizio Lucca
«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

<https://www.mauriziolucca.com/lesperienza-locale-nellaffidamento-dellincarico-legale/>

Privacy: l'indicazione di nomi e cognomi nella delibera pubblicata



<https://www.diritto.it/privacy-lindicazione-di-nomi-e-cognomi-nella-delibera-pubblicata/>

La funzione di indirizzo e controllo del consiglio regionale nello statuto della Regione Basilicata



<https://www.dirittiregionali.it/2022/08/31/la-funzione-di-indirizzo-e-controllo-del-consiglio-regionale-nello-statuto-della-regione-basilicata/>

Piao: la semplificazione che complica

CORRIERE DELLA SERA

https://www.corriere.it/opinioni/22_agosto_30/piao-semplificazione-che-complica-da15379c-2889-11ed-9e87-0dc36927f0ff.shtml

Verso Camere formato «small»: ecco i punti deboli del nuovo Parlamento

Il Sole
24 ORE

<https://www.ilsole24ore.com/art/verso-camere-formato-small-ecco-punti-deboli-nuovo-parlamento-AE7wi8vB>

Conclusione



Un dipendente preparato è espressione di efficienza e buon andamento della PA, poco incline a commettere illiceità in quanto pieno conoscitore delle norme.

(Elio Borgonovi)

“Grazie per averci seguito...
Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

[https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1b
ORtLA](https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA)

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

